



COMUNE DI ORBETELLO
(Provincia di Grosseto)

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2021**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e s.m.i. "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" e successive modifiche e integrazioni, che all'art. 11 istituisce un Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione;

Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 con il quale sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei suddetti contributi;

Viste le delibere di G.R.T. n. 402 del 30/3/2020 e n. 206 del 8/3/2021;

Vista la Deliberazione G.M. n. 293 del 29/11/2016;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 223 del 31/3/2021 con la quale è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO

che a partire dal **12 APRILE 2021** e **ENTRO IL 30 GIUGNO 2021** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 1

Requisiti minimi per la presentazione delle domande

Possono presentare domanda per il contributo ad integrazione dei canoni di locazione i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando, a pena di esclusione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- b) titolarità di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo regolarmente registrato, anche di natura transitoria, e in regola con il pagamento delle registrazioni annuali, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, con esclusione gli alloggi ERP disciplinati dalla L.R.T. 2/2019 e s.m.i. e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno. Possono partecipare anche i cittadini di uno stato non aderente all'Unione Europea in possesso di titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o permesso di soggiorno almeno biennale, con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato

alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- f) le disposizioni di cui alle precedenti lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali su immobili anche di valore complessivo superiore a € 25.000,00 dei quali sia documentata l'indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- h) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare, non solo ad uso abitativo, e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed h);
- i) essere in possesso di **Attestazione ISEE 2021** dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) **non superiore a € 28.727,25**;
- j) essere in possesso di **Attestazione ISEE 2021** dalla quale risulti valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati per la collocazione nelle rispettive fasce di graduatoria:
Fascia "A": Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., € 13.405,08; incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;
Fascia "B": Valore ISE compreso tra € 13.405,08 e € 28.727,25; incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%; valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all'E.R.P., € 16.500,00;
- k) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di altri benefici pubblici da qualunque ente e in qualsiasi forma erogati a titolo di sostegno alloggiativo, compresi i contributi previsti dalla deliberazione GRT 1088/2011 e s.m.i. inerente la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità, relativi allo stesso periodo temporale oggetto del contributo di cui al presente bando, e compresi i contributi di cui all'avviso per il sostegno all'affitto del Fondo Sociale Europeo;
- l) non essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di ERP nel corso dell'anno 2020 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio;
- m) in caso di soggetti in possesso di Attestazione ISEE con "ISE zero", ovvero con ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, a pena della non erogazione

del contributo, occorre presentare, alternativamente:

- autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, con indicazione della somma ricevuta;
- certificazione a firma del responsabile del competente ufficio, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, con indicazione della somma;

In caso di assenza della documentazione sopra detta, l'Ufficio procederà ad una verifica del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone. In caso di esito negativo, il concorrente sarà escluso.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dalla famiglia anagrafica. E' necessario che ogni componente il nucleo familiare abbia la condizione "stato civile" presente in Anagrafe Comunale certificata, ovvero cioè alla voce "stato civile" deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo. La dizione "non conosciuto" significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di Orbetello ed è motivo di non procedibilità della domanda per impossibilità della verifica dei requisiti di accesso. Il soggetto che presenta stato civile "non conosciuto" e che voglia presentare domanda di partecipazione al presente bando, dovrà provvedere a sanare l'anomalia prima della presentazione dell'istanza di partecipazione o, comunque, entro i termini della fase di ricorso qualora il concorrente dimostri di aver avviato le procedure per la regolarizzazione della propria situazione.

Possono partecipare al presente bando anche coloro che hanno partecipato al bando per l'assegnazione del contributo straordinario ad integrazione del canone di locazione per emergenza COVID-19. L'eventuale contributo ottenuto a seguito della partecipazione al "Bando COVID" sarà detratto dal contributo eventualmente ottenuto a seguito della partecipazione al presente bando.

ARTICOLO 2

Formazione e pubblicazione della graduatoria

1. Istruttoria delle domande: il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute nei termini verificandone la completezza e la regolarità nonché, a campione, la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute. Ad ogni domanda sarà assegnato un numero di pratica che verrà comunicato via mail al richiedente.

2. Formazione della graduatoria generale e pubblicazione: il Comune entro i 60 giorni successivi al termine fissato per la scadenza del presente bando procede all'adozione della graduatoria provvisoria. I concorrenti saranno collocati in graduatoria in base alla percentuale di incidenza canone/ISE. La graduatoria è suddivisa per fasce, secondo l'ordine di cui al precedente art. 1 e dalle eventuali precedenza attribuite a ciascun concorrente. La graduatoria provvisoria con l'indicazione dei tempi e dei modi per l'opposizione ed il nome del responsabile del procedimento è immediatamente comunicata a tutti i concorrenti. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare opposizione. Il responsabile del procedimento decide delle opposizioni entro i 15 giorni successivi e procede poi all'approvazione della graduatoria generale definitiva.

Entro 60 giorni successivi alla approvazione della graduatoria provvisoria, con determinazione dirigenziale verrà approvata la graduatoria definitiva. Le graduatorie saranno pubblicate in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, e riporteranno solo l'indicazione del numero assegnato alla pratica. Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Orbetello all'indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Orbetello non invierà

comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo circa la loro posizione nella graduatoria provvisoria e/o eventuale esclusione.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia per il corrente anno 2020.

Articolazione delle graduatorie

La graduatoria di assegnazione del contributo è formata sulla base dei seguenti criteri:

1. i soggetti in possesso dei requisiti minimi come individuati dall'art. 1 del presente bando e in possesso di Attestazione ISEE dalla quale risulti un valore ISE uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime INPS (per l'anno 2021 importo pari a € 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%, saranno collocati in FASCIA A. Il contributo sarà erogato nella misura massima di € 3.100,00, salvo quanto disposto dal successivo articolo 3;
2. i soggetti in possesso dei requisiti minimi come individuati dall'art. 1 del presente bando e in possesso di Attestazione ISEE dalla quale risulti un valore ISE uguale o inferiore a € 28.727,25 e un valore ISEE non superiore a € 16.500,00, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%, saranno collocati in FASCIA B. Il contributo sarà erogato nella misura massima di € 2.325,00, salvo quanto disposto dal successivo articolo 3;
3. nell'ambito di ciascuna delle due fasce, i soggetti richiedenti sono ordinati, in primo luogo, in base alle diverse percentuali di incidenza, a scorrere partendo dalla percentuale più alta; in secondo luogo si procederà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità nell'ordine in cui sono riportati:
 - presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultra sessantacinquenni o minori;
 - presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla L. 104/92) o riconosciuti invalidi ai sensi delle vigenti normative;
 - nucleo familiare mono genitoriale con figli minori a carico;

A parità assoluta di condizione, la posizione in graduatoria sarà determinata mediante sorteggio.

Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

ARTICOLO 3

Entità del contributo

I contributi al presente Bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE e rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo teorico è così calcolato:

- a. per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime Inps (fascia A), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
- b. per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (fascia B), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2.325,00;

Il contributo è erogato su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione; l'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate e, comunque, nei limiti di cui ai precedenti punti a. e b. Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il "contributo teorico spettante" verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione.

Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico complessivo, l'ufficio applica le riduzioni percentuali su tutte le quote spettanti, fino all'esaurimento

delle risorse disponibili per l'erogazione del contributo a tutti i soggetti presenti nella fascia A e nella fascia B.

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di stipula del contratto di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad € 200,00. Detto limite è da rapportarsi al numero delle mensilità per cui il contributo è corrisposto.

Per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mesi inferiori a 15 giorni.

ARTICOLO 4

Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo annuale dietro presentazione delle copie delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone. Non saranno liquidate le mensilità per le quali non saranno prodotte le ricevute.

Il richiedente, qualora inserito nella graduatoria definitiva degli aventi diritto, al fine della erogazione del contributo, deve presentare prova dei pagamenti eseguiti del canone di locazione relativo all'anno 2021 entro il 17.01.2022 come da modulo allegato alla domanda.

ARTICOLO 5

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al presente Bando, unitamente ai moduli allegati, deve essere compilata unicamente sul modello appositamente predisposto dal Comune.

Il modello domanda potrà:

1. essere scaricato, dal sito internet del Comune di Orbetello all'indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it sezione bandi e gare.;
2. essere richiesto tramite posta elettronica all'indirizzo socialeecasa@comune.orbetello.gr.it

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e della firma del richiedente, potrà essere presentata:

- consegna all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Plebiscito, 1, esclusivamente negli orari di apertura al pubblico;
- a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneorbetello.it. purché l'invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali siano corrispondenti all'intestatario della domanda;
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail: protocollo@comune.orbetello.gr.it.

Ad ogni domanda sarà assegnato un numero di pratica che verrà comunicato via mail al richiedente.

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e s.m.i. aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018 e s.m.i.).

NON E' CONSENTITO PRESENTARE LA DOMANDA E/O GLI ALLEGATI IN FORMATO JPEG

Il Comune di Orbetello procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità, nonché, a campione, la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute. In caso di dichiarazioni non verificabili nel periodo di emergenza sanitaria, si procederà a verifiche successive. In caso di dichiarazione mendaci, si provvederà alla revoca del contributo e alla segnalazione all'autorità competente.

Modalità di pubblicazione della graduatoria

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Orbetello all'indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it

La graduatoria sarà pubblicata in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, e riporterà solo l'indicazione del numero assegnato alla pratica.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Orbetello non invierà comunicazioni

personali ai soggetti richiedenti il contributo circa la loro posizione nell'elenco provvisorio e/o eventuale esclusione. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia tramite il sito del Comune di Orbetello e a mezzo stampa.

ARTICOLO 6

Documentazione obbligatoria da allegare

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex. Artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto D.L. 162/2019, art. 3 comma 1, convertito con L.8 del 28/2/2020 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari al 31/12/2020.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. copia documento di identità;
2. copia della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente in caso di cittadino immigrato da paese extra U.E. e l'allegato A;
3. copia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato ed in regola con l'imposta annuale dovuta;
4. copia della attestazione ISEE in corso di validità o, se in attesa di rilascio, copia della DSU;
5. in caso di "ISE 0" o inferiore al canone di locazione, allegati B di cui al precedente art. 1, lettera m);
6. certificazione A.S.L. attestante l'invalidità.
7. I cittadini non italiani devono allegare alla domanda idonea certificazione che attesti che tutti i componenti maggiorenni non italiani del nucleo non possiedano immobili ad uso abitativo nel Paese di origine. In base a quanto previsto dalla normativa del Paese d'origine, la certificazione attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati su tutto il territorio del Paese d'origine può essere rilasciata secondo una delle seguenti modalità:
 - a) dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese d'origine in Italia con firma del funzionario delegato o del Console, legalizzata da parte della prefettura competente, salvo i casi di esclusione dell'obbligo di legalizzazione previsti da convenzioni internazionali.
 - b) dalla competente autorità del Paese d'origine. In tal caso la firma del funzionario estero deve essere legalizzata dal Consolato italiano presente nel Paese d'origine o apostillata nel caso in cui il Paese di appartenenza abbia aderito alla convenzione dell'Aja sull'apostille.

La certificazione proveniente dal Paese d'origine deve essere tradotta in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000. La traduzione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- a. nel Paese d'origine presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
- b. nel Paese d'origine secondo la normativa locale, in questo caso, le firme dei notai o funzionari preposti devono essere a postillate dalle autorità competenti, salvo esclusioni previste da convenzioni internazionali;
- c. in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo stato di provenienza dei certificati;
- d. in Italia mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi Tribunale civile italiano.

La data di rilascio non deve essere inferiore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente bando.

Sono esentati dal produrre tali certificazioni i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari".

Tutte le altre condizioni e i requisiti di cui al presente bando possono essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 e 47 e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 7

Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni, è liquidato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nel Comune di Orbetello e nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ARTICOLO 8

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/2000). L'elenco di coloro che hanno beneficiato del contributo sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dalle sanzioni previste per legge.

ARTICOLO 9

Trattamento dei dati personali

Si informa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 (T.U. sulla Privacy) e s.m.i. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Si informa, per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati esclusivamente per il procedimento relativo alla sopra citata concessione del beneficio di cui al presente bando, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159. L'interessato può far valere i propri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, finalità e modalità).

ARTICOLO 10

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L. 431/98 e s.m.i., alla L.R.T. 2/2019, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n. 402/2020 e relativi decreti di attuazione e a tutte le normative e regolamenti in materia attualmente vigenti anche se qui non espressamente richiamati.

Orbetello, li 1/4/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. ssa Elena Guarino